

Statuto

Associazione “Gruppo Italiano per lo screening dei tumori coloretali Associazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma del colon-retto nell’ambito di programmi organizzati di popolazione”, o in forma abbreviata “GISCoR”.

Art.1 – Denominazione e Sede

È costituita l’Associazione scientifica denominata “Gruppo Italiano per lo screening dei tumori coloretali Associazione per la prevenzione, la diagnosi e la cura del carcinoma del colon-retto nell’ambito di programmi organizzati di popolazione”, o in forma abbreviata “GISCoR”, Ai sensi del D.L. 4 dicembre del 1997 num. 460.

Essa è retta dalle norme del presente statuto e dell’allegato regolamento.

L’Associazione ha sede presso l’Istituto o Ente Ospedaliero presso cui presta servizio il Presidente in carica dell’Associazione.

Art.2 – Scopo

Scopo dell’associazione è quello di:

- a) Promuovere e qualificare l’attività di screening di popolazione per la diagnosi precoce dei tumori del colon-retto, coinvolgendo i responsabili dei programmi organizzati esistenti o in progetto, ma anche esperti non direttamente operanti in programmi di screening di popolazione;
 - b) Favorire l’attivazione di programmi di screening a livello nazionale, prevalentemente su base regionale, nell’ambito di programmi di promozione della salute pubblica e degli obiettivi definiti nelle indicazioni sui livelli essenziali di assistenza;
 - c) Promuovere e stabilire contatti di programmi di screening esistenti in Italia e favorire lo sviluppo nelle aree non coperte;
 - d) Promuovere e stabilire i contatti internazionali per un confronto con altre esperienze;
 - e) Promuovere la qualità dei programmi anche attraverso lo sviluppo e l’applicazione di indicatori e parametri e mediante programmi ad hoc;
 - f) Favorire il confronto interdisciplinare fra le diverse esperienze e competenze professionali che intervengono nei programmi di screening, promuovendo modalità operative integrate nell’ambito di unità diagnostico-terapeutiche;
 - g) Promuovere attività di valutazione di costi e benefici;
 - h) Favorire, promuovere e organizzare attività di supporto metodologico verso i centri in fase di avviamento, o comunque con minore esperienza;
 - i) Favorire, promuovere e organizzare attività di formazione multidisciplinare e multiprofessionale degli operatori impegnati nello screening dei tumori colo-rettali, anche in collaborazione con le Regioni e le Università, con l’obiettivo di ottenere un livello omogeneo di qualità delle prestazioni sul territorio nazionale;
 - j) Promuovere ogni altra iniziativa tendente alla qualificazione dell’attività di screening,
 - k) Promuovere attività di ricerca correlate;
 - l) Collaborare con altri enti ed associazioni aventi scopi uguali e\o similari;
 - m) Rappresentare un punto di riferimento scientificamente qualificato in grado di fornire supporto tecnico-scientifico agli interlocutori istituzionali responsabili in campo sanitario a livello nazionale, regionale e locale.
- È esclusa ogni attività di natura politica e\o aventi fini di lucro.

Art.3 – Durata

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art.4 – Soci

Possono essere soci tutte le persone che operano in programmi di screening dei tumori coloretali, o sono comunque interessate alle attività organizzate destinate alla diagnosi precoce del carcinoma del colon-retto in Italia, per professione o in quanto aderenti a organizzazione senza fini di lucro, che condividano gli obiettivi del “ “.

Art.5 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote sociali versate dagli Associati se deliberate dall'assemblea;
- b) dai contributi eventualmente versati da Enti e/o privati, accettati in base alle indicazioni contenute nel regolamento approvato dall'assemblea.

Art.6 – Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 31 Marzo di ogni anno il Tesoriere predisporrà il bilancio consuntivo per l'esercizio precedente e preventivo per quello in corso, da sottoporre all'Assemblea degli Associati.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Eventuali utili saranno impiegati per il raggiungimento degli scopi associativi.

Art.7 – Comitato di Coordinamento

L'Associazione è amministrata da un Comitato di Coordinamento.

Esso è composto da 11 consiglieri di cui, 8 rappresentanti delle Aree di lavoro di cui infra, un Presidente, un Vice Presidente. Farà parte del Comitato anche il Presidente uscente, il quale non avrà diritto di voto.

I consiglieri del coordinamento sono eletti tra rappresentanti delle 4 aree di lavoro che stabilmente si sono espresse nell'ambito del "GISCoR".

Si eleggeranno pertanto 2 rappresentanti per ciascuna Area di lavoro:

1. Valutazione, organizzazione e comunicazione.
2. Primo livello (screening)
3. Secondo livello (approfondimenti diagnostici)
4. Trattamento e follow-up.

Fa parte del comitato anche il Tesoriere che sarà scelto dal Comitato di Coordinamento tra gli 8 consiglieri d'area eletti.

Il tesoriere ha il compito di raccogliere le eventuali quote associative e i contributi che l'Associazione può ricevere da Enti pubblici e privati.

I consiglieri rimangono in carica per la durata di quattro anni e non possono essere rieletti al termine del mandato.

Per favorire la continuità dell'attività dell'associazione si ritiene opportuno sostituire ad ogni votazione non più del 50% degli eletti nella votazione precedente (un consigliere per ogni area). Tra gli eletti alla prima votazione verranno sostituiti dopo due anni i consiglieri che avranno ottenuto meno voti.

Il mandato del presidente e del vicepresidente è biennale. Possono essere rieletti, ma solo per un secondo mandato.

Il socio eletto consigliere decade dall'incarico sia per dimissioni, sia per la perdita della qualifica di socio.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica, dovranno convocare l'assemblea per il rinnovo dell'intero Comitato.

In caso di decadenza o di dimissioni del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente in attesa di una nuova elezione che deve avvenire da parte di un'assemblea straordinaria da convocare entro novanta giorni dalla data di decadenza o di dimissioni.

I candidati alla carica di presidente devono indicare il socio che gradirebbero venisse eletto Vice Presidente, scegliendolo tra i rappresentanti delle aree di lavoro diverse dalla sua.

Il Comitato di Coordinamento si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci consuntivo e preventivo da sottoporre all'assemblea.

Il comitato è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Delle riunioni del Comitato verrà redatto, in apposito libro, il relativo verbale che dovrà essere sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal membro più anziano.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Art.8 - Poteri del comitato di coordinamento

Il comitato è investito di più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha, pertanto, la facoltà di compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento dello scopo sociale.

Per tale finalità opera prevalentemente mediante Gruppi di Lavoro.

Tali Gruppi vengono costituiti dal Comitato, anche su proposta dell'Assemblea, scegliendo i partecipanti tra i Soci. Una volta formato, il Gruppo nomina un proprio referente.

Ogni gruppo è libero al suo interno, sotto la direzione dei referenti, di organizzarsi operativamente nel modo più opportuno. Il Comitato di coordinamento che ne controlla l'attività, può chiedere al gruppo la nomina di un nuovo referente qualora si verifichi un insufficiente avanzamento dei lavori.

I Gruppi di lavoro, in quanto finalizzati a progetti specifici, potranno superare le tradizionali distinzioni di area professionale e auspicabilmente promuoveranno collaborazioni interdisciplinari, secondo lo spirito di ampia integrazione proprio del GIS. I Gruppi di Lavoro non saranno quindi vincolati a singole discipline con durata indeterminata, ma gruppi tendenzialmente multidisciplinari, a durata determinata sulla base di un progetto preciso.

Art.9 – Rappresentanza dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei Terzi ed in giudizio e cura l'esecuzione di quanto deliberato dal Comitato di Coordinamento.

La firma sociale spetta, disgiuntamente, al presidente ed al Vice Presidente.

Le disposizioni riguardanti il pagamento di somme dovranno essere sottoscritte dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza di entrambi, da altro Consigliere da loro delegato.

Art.10 – Convocazione dell'Assemblea

Gli associati sono convocati in Assemblea dal Comitato di Coordinamento almeno una volta all'anno mediante comunicazione (scritta o mediante pubblicazione sul sito Internet dell'Associazione o mediante avviso inviato per posta elettronica) contenente l'ordine del giorno inviata a ciascun Associato almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il Comitato di Coordinamento convocherà altresì l'Assemblea qualora ne faccia richiesta motivata, per iscritto, almeno un terzo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche al di fuori della sede sociale, purché in Italia.

Art.11 – Partecipazione all'Assemblea

Gli Associati hanno diritto di partecipare all'Assemblea direttamente.

Art.12 – Cariche e funzionalità dell'Assemblea

L'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario e, se del caso, due scrutatori.

In apertura di adunanza il Presidente verifica le regolarità delle deleghe nonché il diritto di intervento all'Assemblea.

Il Segretario redige un apposito libro: il processo verbale dell'Adunanza verrà sottoscritto dal Presidente, dal Segretario stesso e, se del caso, dagli scrutatori.

Art.13 – Costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Art.21 del Codice Civile. Per deliberare la presentazione della domanda di acquisto della personalità giuridica occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

Art.14 – Poteri dell'Assemblea

L'Assemblea dispone di ogni e più ampio potere relativamente all'attività ed alla gestione dell'Associazione.

L'Assemblea:

- a) Elegge il Comitato di Coordinamento, il Presidente ed il Vice Presidente.
- b) Detta al Comitato di Coordinamento gli indirizzi e le direttive generali per la gestione dell'Associazione.
- c) Indirizza e promuove le attività da svolgere anche attraverso le proposte di costituzione di nuovi gruppi di lavoro finalizzati a specifici progetti di studio.
- d) Delibera sul programma di lavoro presentato dal Comitato di Coordinamento.
- e) Delibera sulle domande di iscrizione di nuovi Soci e sulle istanze di esclusione di Soci presentate dal Presidente. L'esclusione può avvenire per comportamenti e situazioni in contrasto con lo scopo associativo e/o per omissione del versamento di due quote associative consecutive, se stabilite.
- f) Delibera sull'eventuale prescrizione di una quota associativa annuale e sul relativo ammontare. La predetta quota non può essere trasferita e non è rivalutabile.
- g) Delibera sul bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione.
- h) Delibera altresì su eventuali modifiche dello Statuto e del relativo Regolamento sullo scioglimento dell'Associazione, sulla devoluzione del patrimonio, nonché su quant'altro ad essa demandato per legge.

Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di Pubblica utilità, sentito l'Organo di Controllo di cui all'Art.3 comma 190 della Legge 13 dicembre 1996 num. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art.15 – Norme transitorie

Premesso che in occasione della riunione di costituzione dell'associazione tenuta a Verona il 8-9 giugno 2004, sono stati eletti solo i rappresentanti delle aree di lavoro, si precisa che il Presidente e il Vice - Presidente verranno provvisoriamente individuati tra questi rappresentanti.

I rappresentanti delle aree di lavoro con il Presidente e il vice presidente costituiranno il Comitato che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea da convocarsi entro il giugno 2005. Il comitato provvisorio provvederà ad espletare le procedure legali necessarie alla registrazione dell'associazione.

Delle nomine effettuate in sede di atto costitutivo non verrà tenuto conto ai fini della rieleggibilità.

Alla prossima assemblea avranno diritto di voto tutti i partecipanti alla riunione di Verona, purché regolarmente iscritti all'associazione, e coloro che si iscriveranno all'associazione nel periodo precedente il prossimo incontro.

La quota associativa per il primo anno è stabilita in 5 euro. Il comitato provvisorio provvederà a segnalare tempestivamente a tutti coloro che hanno richiesto di partecipare all'associazione le modalità da seguire per l'iscrizione e il pagamento della quota.